

DELIBERA N. 733/09/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 33/09/DIT avviato nei confronti della ditta "Tech Lines di Mazari Mario" ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, "*il regolamento in materia di procedure sanzionatorie*");

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 33/09//DIT del 9 luglio 2009, notificato il successivo 11 agosto 2009, con il quale è stata contestata alla ditta Tech Lines di Mazari Mario, con sede in Roma, Via Enea n. 47, la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, per aver pubblicizzato con scritte in sovraimpressione nel corso dei programmi della emittente televisiva denominata "*Eros TV*", il giorno 26 marzo 2008, le numerazioni 899606210,

899107016 e 899606201, senza alcuna indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio offerto, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la memoria difensiva della ditta Tech Lines di Mazzari Mario, pervenuta in data 15 settembre 2009 e registrata al numero di protocollo n. 71698/09;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La ditta Tech Lines di Mazzari Mario ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata e che vada annullata o sospesa in quanto le numerazioni oggetto della contestazione non sono state pubblicizzate con scritte in sovraimpressione nel corso della trasmissione televisiva del 26 marzo 2008 sulla emittente satellitare "Eros TV", ma sono state semplicemente enunciate dalle protagoniste del video che invitavano il pubblico a telefonare non solo a numerazioni a sovrapprezzo gestite della ditta Tech Lines, ma anche di altri soggetti terzi. Il video trasmesso non è stato realizzato dalla ditta Tech Lines ma da terzi su commissione della ditta Publiart di XXX. Tale video è stato realizzato nel corso del 2007 e trasmesso sull'emittente satellitare "Italia Chanel" da 1 al 30 ottobre 2007 con scritte in sovraimpressione del tutto differenti da quelle del video oggetto del monitoraggio della Guardia di Finanza. La ditta Publiart ha, evidentemente, nuovamente utilizzato tale filmato per le trasmissioni su altre emittenti satellitari nel 2008, tra le quali "Eros TV", semplicemente modificando le originarie scritte in sovraimpressione, ma senza provvedere alla cancellazione o alla modifica della traccia audio originale.

La ditta Tech Lines ha mantenuto rapporti contrattuali con la ditta Publiart solo ed esclusivamente per la pubblicità di numerazioni a sovrapprezzo legate al servizio di cartomanzia sui canali satellitari "Cartomanzia" e "Lottosat".

La ditta Tech Lines di Mazzari Mario chiede, alla luce dei fatti esposti, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per la totale estraneità alla condotta illecita.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di parte.

L'eccezione sollevata dalla società è accoglibile. Alla luce delle osservazioni svolte dalla ditta Tech Lines, si è provveduto a visionare nuovamente il filmato oggetto del monitoraggio per verificare la fondatezza delle censure svolte che sono risultate fondate.

In effetti le numerazioni oggetto della contestazione sono enunciate dalle protagoniste del video, ma non appaiono in sovraimpressione, così come evidenziato nella memoria difensiva dalla ditta Tech Lines.

Pertanto, la ditta Tech Lines appare del tutto estranea alla condotta illecita posta in essere da soggetti terzi, verso i quali, peraltro, la ditta medesima ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 33/09/DIT del 9 luglio 2009, avviato nei confronti della ditta Tech Lines di Mazzari Mario per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola